

Codice A18110

D.D. 13 febbraio 2015, n. 348

**R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 08/15 relativa alla realizzazione di un attraversamento del rio Riana, in Comune di Craveggia (VB) con linea elettrica a 400/230 V, staffata a ponte esistente. Richiedente: Enel Distribuzione SpA.**

In data 30/10/2014 ns. prot. n. 55846/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta di ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone n. 2 a Roma, per il rilascio della concessione relativa a un attraversamento del corso d'acqua demaniale denominato rio Riana con linea elettrica a 400/230 V, staffata a ponte esistente Comune di Craveggia (VB).

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale suddetto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione di un attraversamento del rio Riana con line elettrica a 400/230 V staffata al lato di valle del ponte stradale esistente di proprietà comunale.

Il Comune di Craveggia, proprietario del ponte suddetto, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori con nota del 28/10/2014.

L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Craveggia dal 22/01/2015 al 06/02/2015 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la L.R. 23/08;

vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone n. 2 a Roma, alla realizzazione di un attraversamento del corso d'acqua demaniale denominato rio Riana con linea elettrica a 400/230 V, staffata a ponte esistente Comune di Craveggia (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 30/10/2014 ns. prot. n. 55846/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua;

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole